

**Attuazione dell'Accordo Governo, Regioni e Province autonome in merito a "interventi e misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze"
(sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009)**

A seguito degli approfondimenti tecnici previsti dall'Accordo, sono stati definiti i seguenti punti che attuano l'Accordo stesso.

1. Schema finanziario pluriennale

- 1.1** Confermando quanto indicato al punto 1 dell'Accordo, vengono assegnate agli interventi risorse nazionali per 5.353 milioni di euro. Di questo importo, 1.353 milioni derivano dall'art. 2, comma 35, della Legge finanziaria 2009 e dall'art. 19 D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 2009. I rimanenti 4.000 milioni di euro sono stati assegnati con Delibera del Cipe 2/2009 del 6 marzo 2009. Nel tenere conto dei principi stabiliti al punto 10 dell'Accordo, stante i fabbisogni presuntivi definiti ai sensi del punto 6 dell'Accordo stesso (cfr. oltre, punto 1.2) e assicurando (art. 4 della Delibera) il rispetto del vincolo di destinazione territoriale con riguardo al "complesso delle assegnazioni disposte per le finalità dell'articolo 18 della legge n. 2/2009 comma 1, lettere a), b) e b-bis", la delibera ha assegnato 2.950 milioni al Centro-Nord e 1.050 al Mezzogiorno. Dei 4000 milioni di euro complessivi: 1.200 (incrementabili a 1.500) sono a carico della programmazione di cui all'art. 6-quater Legge 133/2008; mentre altri 2.800 (riducibili a 2.500 in relazione all'incremento di risorse a carico dell'art. 6-quater) sono a carico della programmazione 2007-2013 del Fondo per le aree sottoutilizzate – quota nazionale.
- 1.2** Per quanto riguarda il contributo regionale, l'approfondimento tecnico è avvenuto in base alla chiave di riparto concordata ai sensi del punto 5 dell'Accordo (cfr. tabella 1). Su questa base, l'applicazione dei principi di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'Accordo stesso ha consentito di quantificare la quota di intervento di ogni Regione (cfr. tabella 2), raggiungendo un importo complessivo di 2.202,9 milioni di euro. Di questi, 2.145,6 milioni di euro sono a carico dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013 cofinanziati dal FSE; i restanti 57,3 milioni di euro trovano copertura in ulteriori disponibilità finanziarie assicurate dalle Regioni stesse. In applicazione di quanto stabilito al punto 4 dell'Accordo, verrà effettuata da ogni Regione una modifica dei piani finanziari tale da modificare il tasso di cofinanziamento e di ottenere così la composizione fra contributo comunitario e cofinanziamento nazionale riportata nella tabella 2: essa consente un contributo comunitario complessivo pari a 1.380,2 milioni di euro.
- 1.3** Ai sensi del punto 6 dell'Accordo, il Governo integra le risorse messe a disposizione dalle Regioni per un importo complessivo pari a 447,1 milioni di euro, provenienti dalle risorse nazionali di cui al punto 1.1, secondo l'allocazione regionale delle integrazioni di cui alla tabella 2. Viene così raggiunto un importo complessivo a disposizione delle Regioni pari al valore di 2.650 milioni di euro stabilito al punto 1 dell'Accordo.
- 1.4** Il Governo e le Regioni si impegnano a destinare le somme di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 agli interventi a sostegno al reddito e alle competenze di cui all'Accordo. Secondo quanto stabilito al punto 14 dell'Accordo, si impegnano a verificare periodicamente lo stato di attuazione (cfr. punto 3).

2. *Caratteristiche degli interventi e modalità di applicazione*

In attuazione dei punti 2 e 3 dell'Accordo, gli interventi che ne sono oggetto sono finalizzati al sostegno dell'occupazione e dell'occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva e, in particolare di potenziamento delle competenze. A questi interventi si affiancano interventi di sostegno al reddito. I destinatari sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e/o determinato beneficiari di trattamenti sostitutivi del reddito; lavoratori in mobilità; lavoratori somministrati; apprendisti. Le condizioni in cui i lavoratori possono trovarsi sono essenzialmente due: lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori già espulsi dai processi produttivi. Nel primo caso gli interventi saranno finalizzati ad utilizzare il periodo di sospensione per percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale; nel secondo caso, ad orientare l'azione verso la ricollocazione del lavoratore.

Gli ammortizzatori in deroga possono essere oggetto di accordo a livello centrale e a livello regionale. Conseguentemente una quota delle risorse viene riservata al finanziamento degli ammortizzatori in deroga oggetto di accordi a livello governativo. Nel contesto dello schema finanziario pluriennale di cui sopra, vengono stipulati tra Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ciascuna Regione e Provincia Autonoma i relativi accordi annuali, utilizzando lo schema condiviso.

Fermò restando l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria del fabbisogno stimato nel quadro finanziario pluriennale a carico rispettivamente dei Fondi nazionali e di ciascun POR FSE, nei protocolli annuali è individuato l'ammontare finanziario da utilizzare nell'anno per gli interventi di sostegno al reddito.

3. *Verifica periodica dello stato di attuazione*

3.1 Il monitoraggio dell'Accordo riguarderà gli indicatori idonei a quantificare l'effettivo utilizzo degli strumenti di intervento attivati in attuazione dell'Accordo stesso e gli indicatori congiunturali territoriali atti a valutare l'evoluzione della crisi e sul contesto il suo impatto sociale.

I. Monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti d'intervento:

Tale monitoraggio, effettuato con riferimento a ciascuna Regione, riguarderà: a) per la cassa integrazione, il numero dei lavoratori sospesi ed in caso di rotazione il numero delle ore ridotte unitamente alla durata dell'intervento; b) per la mobilità e la disoccupazione speciale, il numero dei beneficiari e la durata dell'intervento. In entrambe i casi, i dati verranno dettagliati per dimensione (n. addetti) dell'impresa di appartenenza, suo settore di attività e tipologia contrattuale.

Tale monitoraggio riguarderà nella fase iniziale i trattamenti autorizzati e successivamente la erogazioni in concreto effettuate. Sulla base di tali informazioni sarà possibile verificare per ciascuna Regione il livello di tiraggio delle risorse messe a disposizione dell'Accordo e controllare l'andamento della spesa.

Tali informazioni sono elaborate dall'INPS per conto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le rilevazioni relative alle imprese ed ai settori, unitamente ad altre eventuali informazioni, verranno effettuate dall'ISFOL e da Italia Lavoro ai fini delle analisi e delle valutazioni sull'utilizzo degli ammortizzatori in deroga.

Ai sensi del punto 3 dell'Accordo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni definiranno le modalità attuative e gestionali dei flussi informativi tra l'INSP e le medesime anche ai fini della rendicontazione delle spese relative ai fondi aggiuntivi nazionali (FAS) e POR-FSE da realizzarsi attraverso appositi flussi informativi alla banca dati unitaria, stante l'origine dei fondi.

II. Monitoraggio della evoluzione del contesto economico e sociale.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- Occupazione: totale e dipendente per grandi settori (fonte ISTAT);
- Persone in cerca di occupazione: totale e con precedenti esperienze lavorative e tasso di disoccupazione (fonte ISTAT);
- Esportazioni: per settori e per destinazione geografica (fonte ISTAT);
- Natimortalità imprese: stock e saldi iscritte-cessate per grandi settori (Fonte Unioncamere).
- Cassa integrazione guadagni: ordinaria e straordinaria per settori (fonte INPS);
- Clima di fiducia imprese: giudizi ordini, attese produzione, scorte per regione (fonte Isae);
- Clima di fiducia dei consumatori (Fonte Isae);
- Pil e sue componenti (fonte Istat, cadenza trimestrale);
- Produzione industriale: per settori (fonte Istat, cadenza mensile);
- Ordinativi: per settori (fonte ISTAT, cadenza mensile);
- Clima di fiducia imprese: le condizioni di accesso al credito e la fiducia per dimensione di impresa.

Tali elaborazioni saranno predisposte per ciascuna Regione a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (DPS).

3.2. Sulla base del monitoraggio verrà effettuata una verifica periodica dell'accordo, ai sensi del punto 14 dell'accordo, la prima verifica avrà luogo a metà 2009.

4. Impegni normativi e amministrativi previsti dall'Accordo.

- In attuazione del punto 16 dell'Accordo e a seguito dell'approfondimento tecnico effettuato, gli emendamenti 1-4 già previsti al punto 16 dell'Accordo stesso sono integrati dal seguente testo:

Sono escluse dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi "Adattabilità/Occupabilità" conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari" sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009.

Ai fini di al precedente comma, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione Europea alla data dell'Accordo di cui al comma precedente e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

Sono tutti inseriti nel Progetto di legge all'attenzione della Camera dei Deputati come AC 2187 (artt. 7-quater, commi 13-14-15, e 7-ter, commi 18 e 18 bis).

- In attuazione del punto 7 dell'Accordo, al fine di evitare eventuali problemi di liquidità non altrimenti risolti, è stata presentata dal Governo la seguente norma:

Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 – Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del comma 1 sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183/1987.

E' inserita nello stesso provvedimento AC 2187 (art 7-ter, commi 18 e seguenti).

5. Ai sensi del punto 11 dell'Accordo, sulla base di una "bozza di progetto tecnico", è stata verificata la valutazione della Commissione, attraverso un incontro con la Commissione stessa alla quale hanno preso parte tanto le Regioni che il Governo. Tale verifica ha consentito di accertare l'apprezzamento della Commissione per i contenuti dell'Accordo del 12 febbraio 2009 fra Governo e Regioni per i principi contenuti nella minuta dell'incontro in Allegato 2.

L'operatività degli interventi e degli accordi annuali di cui al punto 2, per la parte relativa alle spese a carico del POR-FSE, avrà luogo sulla base degli esiti dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi di cui sopra. Nel frattempo la copertura integrale sarà assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dall'Accordo nell'ambito delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate, fermo restando l'impegno del Governo di cui al punto 1 dell'Accordo.